



Documento sull'erogazione delle rendite

(aggiornato al 01/07/2021)

Per l'erogazione della pensione FONCHIM ha stipulato apposita convenzione con Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14.

La convenzione originariamente sottoscritta in data 19/03/2009, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata di 10 anni, si è rinnovata alla scadenza per un ulteriore periodo decennale, fino al 18/03/2029.

La Rendita

Dal 1° gennaio 2007, l'aderente ha diritto alla prestazione pensionistica complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, con almeno cinque anni di iscrizione al fondo.

Dal momento del pensionamento gli verrà erogata una pensione complementare (rendita), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e alla sua età al momento della richiesta della rendita. La "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.

Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.



AVVERTENZA: L'aderente può sempre scegliere di avere tutto in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS.

Per determinare l'anzianità di iscrizione per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, vengono presi in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia chiesto il riscatto.

Tipologie di rendita

La convenzione stipulata consentirà di scegliere, al momento del pensionamento, tra le seguenti tipologie di rendita:

Rendita vitalizia immediata con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC – long term care): pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. La rendita si estingue al decesso dell'aderente. La rendita "base" (non il suo raddoppio), oltre che nella modalità vitalizia immediata, potrà essere reversibile o certa per 5 o 10 anni.

Rendita vitalizia immediata certa per 5 o 10 anni con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC – long term care): pagamento immediato di una rendita nel periodo quinquennale o decennale di certezza, al socio se vivente, ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita, si estingue, se l'aderente è nel frattempo deceduto. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione. Il valore della rendita vitalizia in capo all'aderente raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. Qualora si verifichi la premorienza dell'aderente non autosufficiente nel corso del periodo di certezza, ai beneficiari sarà corrisposto, fino al termine di tale periodo, l'importo base (non raddoppiato) della rendita.

Rendita reversibile immediata con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC – long term care): pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. In caso di suo decesso, l'intero importo o una sua frazione saranno pagati al beneficiario designato (reversionario), se superstite e finché in vita. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione. Il valore della rendita vitalizia in capo all'aderente raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. In caso di decesso dell'aderente non autosufficiente al beneficiario designato (reversionario), se superstite e finché in vita, sarà pagato l'intero importo o sua frazione della sola rendita base (non raddoppiata).

Decorrenza e periodicità di erogazione

Ciascuna rendita ha decorrenza il 1° giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte degli aderenti che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. La durata del pagamento è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'aderente (o dell'ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).

Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata è pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e quella del decesso dell'aderente, se questo si verifica in data successiva rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale. In caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni.

Ciascuna rendita è erogata in rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali, a scelta dell'aderente.

Basi tecniche adottate

- Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata: Tavola IPS55DIFF - qx al 110% - differenziata per sesso, senza Age-shifting.
- Base demografica per la perdita di autosufficienza: Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso (senza Age-shifting).
- Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti: Legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti.
- Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti: Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti.
- Tasso tecnico: fino al 31/12/2024: 0% - 1%, a scelta dell'aderente.

In caso di revisione del tasso minimo garantito, come illustrato nel paragrafo "Modalità di rivalutazione della rendita", il tasso tecnico dell'1% potrà subire variazioni successivamente al 31/12/2024.

Caricamenti applicati

Costi gravanti sul premio

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita: 1,48%

Caricamenti percentuali sul premio: 0,00%

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti: 0,55

Coefficienti di trasformazione nella tipologia di rendita nella quale vengono erogate le prestazioni

Per l'elencazione completa dei coefficienti di ciascuna tipologia di rendita, si faccia riferimento all'opzione "Prestazioni pensionistiche: rendite" della sezione "Le prestazioni" del menù "Come ritiro il denaro?" del sito www.fonchim.it.

Denominazione della gestione degli investimenti

Il capitale maturato dall'aderente e trasformato in rendita, a tal fine conferito come premio unico alla compagnia assicuratrice, viene investito nella "Gestione Separata GESAV" di Assicurazioni Generali S.p.A..

Modalità di rivalutazione della rendita

Ad ogni ricorrenza anniversaria dalla data di decorrenza la rendita viene rivalutata sulla base di un tasso di rivalutazione.

Questo è pari al tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla gestione separata nell'anno di esercizio, diminuito di una parte trattenuta dalla compagnia assicuratrice a titolo di commissione di gestione (Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione separata).

La compagnia assicuratrice riconosce un rendimento annuo minimo garantito pari all'1% per le richieste di erogazione di rendita che perverranno al Fondo dal 01/07/2021 fino al 31/12/2024.

La compagnia assicuratrice si riserva di rivedere al ribasso il tasso minimo garantito per il periodo successivo al 31.12.2024 e fino alla data di scadenza del contratto, qualora il rendimento della gestione separata GESAV - al netto del rendimento trattenuto previsto contrattualmente - sia risultato o possa oggettivamente risultare inferiore a 1% in base alle evidenze che saranno presentate dalla compagnia.

La percentuale di rivalutazione si ottiene scontando per un anno il tasso di rivalutazione in funzione del tasso di interesse tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita.

Pertanto ad ogni ricorrenza annuale della rendita, la rata di rendita in vigore nel periodo annuale precedente è rivalutata della percentuale di rivalutazione sopra citata.

Opera la garanzia di consolidamento annuo del rendimento attribuito: la rendita rivalutata ad ogni ricorrenza anniversaria costituisce la base di partenza per le rivalutazioni successive, dando certezza ai risultati raggiunti anno per anno.

La documentazione contrattuale delle rendite è disponibile nell'opzione "Prestazioni pensionistiche" della sezione "Le prestazioni" del menù "Come ritiro il denaro?" del sito www.fonchim.it.



AVVERTENZA: *Le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.*